



STATUTO
del'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"OA Oratorio Animazione"

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata OA Oratorio Animazione.
L'Associazione ha sede in Omate di Agrate Brianza (MI), via F. Filzi n. 35, ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell'Associazione sono blu, bianco, fucsia.

Art. 2 (ex art. 3)

L'Associazione non è un organismo a se stante, ma parte integrante dell'Oratorio e ritrova nell'attività sportiva un ulteriore momento di aggregazione e di formazione.

Art. 3 (ex art. 4)

L'Associazione è democratica ed esclude dalle proprie attività ogni fine di lucro.

Art. 4 (ex art. 5)

L'Associazione intende promuovere un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come momento di maturazione e di impegno di una visione ispirata alla concezione cristiana dell'uomo e della realtà, tenendo adeguatamente presente le diverse esigenze delle sue componenti maschili e femminili, giovani e adulte, mettendo le stesse in reciproca integrazione secondo le proprie originalità affinché assumano le responsabilità dell'esercizio operativo e partecipino ad un unico impegno associativo. Nella realizzazione dei propri fini l'Associazione collabora con le famiglie e le strutture educative, sociali e politiche presenti nel territorio e si impegna affinché lo sport sia riconosciuto come servizio sociale.

Art. 5

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di Omate.
L'Associazione aderirà al CSI (Centro Sportivo Italiano) facendo riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI a Milano in data 23 aprile 2001 (prot. n. 28/01/FA).
L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.
L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 6

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di Omate, tramite apposita convenzione,

per [signature]

RL

LA7
AR

esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 7

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II I SOCI

Art. 8

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

I soci sono tenuti a tesserarsi al CSI oppure ad altri enti di promozione sportiva o federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza o di riferimento è iscritta.

Art. 9

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 10

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 11 (ex art. 15)

I soci dovranno attenersi ad una condotta morale rispettosa dei principi della Società sportiva e del suo statuto, non commettendo atti indegni o tali da gettare discredito sulla stessa, o compromettendone gli interessi.

Art. 12

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai

soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 13

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

Art. 14

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 15 (ex art. 21)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, ad eccezione di un membro di diritto in quanto Parroco che dirige gli Oratori o un suo Rappresentante.

Il Rappresentante designato può essere uno dei membri eletti. In tal caso il numero dei componenti del Consiglio direttivo rimane invariato. Nel caso la nomina ricada su una persona non eletta viene aggiunto un componente al Consiglio direttivo. La nomina del Parroco può venire revocata. A questo proposito possono verificarsi due situazioni:

- se il membro nominato era già stato eletto dall'Assemblea dei soci, egli perde la nomina ma resta nel Consiglio direttivo;
- se il membro nominato non era stato eletto non fa più parte del Consiglio direttivo.

In entrambi i casi il Parroco deve effettuare una nuova nomina.

Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci maggiorenni. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Titolo IV **L'ASSEMBLEA**

Art. 16

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei

locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 2.

Art. 20

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo dovrà essere composto da soci atleti, purché maggiorenni.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il Parroco che dirige gli Oratori o un suo Rappresentante (nominato ai sensi dell'art. 15), allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali. Nel caso in cui la nomina del Parroco sia ricaduta su un componente del Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, esso avrà diritto di voto e concorrerà alla formazione del numero legale.

Art. 22

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della parrocchia di Omate o il direttore dell'Oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare la data dell'assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.



Art. 23

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti: un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Responsabile Tecnico.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente o del Consiglio direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale funzionamento dell'Associazione.

Il Responsabile Tecnico svolge la funzione di coordinamento degli allenatori.

Art. 24

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Nel caso non risultino non eletti, si procederà ad una nuova elezione per la sostituzione dei consiglieri mancanti; anche in quest'ultimo caso i consiglieri sostituiti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 25

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

I consiglieri non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo VI
IL PATRIMONIO

Art. 26

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 27

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 20, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



**Titolo VII
NORME FINALI**

Art. 29 (ex art. 41)

L'Associazione non ha ragione di esistere se non inserita negli Oratori, pertanto sono esclusi da ogni modifica assembleare gli artt. 2, 3, 4, 11, 15 e questo stesso art. 29.

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Agrate Brianza, 14 febbraio 1994

Modificato dall'Assemblea dei Soci il 9 luglio 2002

Atto costitutivo 14-2-94
voto il 13.6.05 n. 2418/3
Ag. entrate Vimercate


Indice Movimento
Davide Lobace

Luigi Agostini
Rosario Zaccarello

Antonio B. G. L.
Stefano Mazzanti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di VIMERCATE

Registrato addi al
N° 2419 Serie 3
VERSATI € 172,13 -



Per il
L'incaricato
(Testa G. G. G.)